



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 7

DEL 20-04-2021

Oggetto: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019)

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile alle ore 14:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	CARIOLI GIANCARLO	P
SENSI FILIPPO	P	RIZZI SARA	P
AURELI ANTONIO	A	TOMANI SARA	P
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	P
RASTELLI ALESSIA	P	CHERUBINI ANNA	P
LORETONI MIRCO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

CARIOLI GIANCARLO

RIZZI SARA

CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 6 DELL'ANNO
23-02-2021 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

Consiglieri presenti n. 10.

Si da' atto che ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 2 del 14.04.2021, sono intervenuti da remoto di consiglieri Rastelli, Loretoni, Tomani, Testa, Cherubini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto in parola, *“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*.

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato

da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato che la popolazione del Comune di Visso, ai sensi del predetto comma 2 dell'art.156 TUEL è inferiore a 5 mila abitanti;

Considerato, altresì, che il Comune di Visso non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Preso atto, inoltre, che qualora l'ente eserciti la facoltà di cui all'art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che *"Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente"*;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall'art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, in ogni caso, che l'ente, ai sensi dell'art. 232, c. 2, TUEL, allegnerà, già a partire dal rendiconto 2019, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 15-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Visto l'art. 233 bis del Tuel secondo cui *"gli enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*.

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà è attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *"i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio"*;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Uditi gli interventi come riportati da trascrizione del file audio;

Con votazione espressa per appello nominale

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Tomani, Testa, Cherubini)

DELIBERA

- 1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con

- popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) di dare atto, che l'ente allegherà, al rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 15-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;.
 - 3) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
 - 4) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Servizio ed all'organo di revisione economico-finanziari;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per appello nominale

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Tomani, Testa, Cherubini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Punto 2 ODG

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS.
N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITÀ
ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 57, C.
2-TER, D.L. N. 124/2019)

passiamo al secondo punto l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di
cui al Decreto Legge n. 118 del 2011 esercizio e opzioni tenere la contabilità
economica patrimoniale comuni sotto 5000 abitanti articolo 57 ter DL 124 18,

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Sindaco

la parola a Valentina Remigi.

REMIGI VALENTINA

Responsabile Area Finanziaria

Buonasera a tutti. Con questa delibera il comune, essendo un comune sotto i 5000 abitanti
si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economica patrimoniale e di non
predisporre il bilancio consolidato. Ogni anno abbiamo portato in consiglio questo
argomento rinviando all'anno successivo con l'ultima introduzione normativa proprio ci
avvaliamo della facoltà di non reggere la contabilità economica patrimoniale viste le
ridotte dimensioni dell'ente di non redigere il bilancio consolidato. E' solo una presa d'atto
di quello che la norma ci consente di fare.

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Sindaco

Ci sono degli interventi? Non ci sono interventi.

TOMANI SARA

Consigliere

Avevo scritto se potevo nella chat, cioè che ne abbiamo la facoltà non vuol dire che siamo
obbligati a farlo, giusto.

REMIGI VALENTINA

Responsabile Area Finanziaria

No no, no difatti è una facoltà di cui l'ente ritiene di avvalersi viste le ridotte dimensioni e

visto la complessità che comporta tenere questo tipo di contabilità.

Consigliere
TOMANI SARA

Ma non tenere questo tipo di contabilità va ad influenzare e influisce anche sulle sulla trasparenza? Mi spiego tenere questo tipo di contabilità agevola. Ma certo tipo di trasparenza in merito alle informazioni che comunque a livello contabile finanziario uscirebbero fuori livello contabile finanziario ne uscirebbero fuori.

Responsabile Area Finanziaria
REMIGI VALENTINA

No. Tanto è vero che anche il legislatore alla fine si è reso conto e hai sentito i comuni sotto i 5000 abitanti.

Consigliere
TOMANI SARA

Ok, quindi noi siamo in grado di avere la stessa trasparenza le stesse informazioni. Anche se andiamo adottando questo provvedimento ok. Noi volevamo far presente che comunque anche se ci sentiamo con Valentina per altri motivi, noi ancora non abbiamo ricevuto la documentazione richiesta dal precedente consiglio quella relativa al bilancio e questo è il motivo per cui non abbiamo votato i verbali delle sedute precedenti, ma è anche il motivo che siamo qua a chiedere nuovamente quel tipo di informazioni è grazie.

Sindaco
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Va bene. Va bene lo possiamo mettere a votazione

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 27-04-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 20-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-04-2021 al 12-05-2021, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 13-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-04-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 21-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria